

Allegato "B" ad atto Rep. 51.876/11.808

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BAGNACAVALLLO APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita, ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, una Associazione di Promozione Sociale denominata "Pro Loco di Bagnacavallo APS", di seguito rinominata "Pro Loco", con sede nel Comune di Bagnacavallo, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

2. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Bagnacavallo e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.

2. La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

3. La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. La Pro Loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna, nonché al comitato provinciale UNPLI di Ravenna nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

5. La Pro Loco è apartitica.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Pro Loco persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:

a) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; relativamente agli interventi di valorizzazione si aggiunge anche il patrimonio storico.

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati,



iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Bagnacavallo e la qualità della vita dei residenti;

- stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

- stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;

- proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di Bagnacavallo attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

- fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;

- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

3. In specifico, le finalità che la Pro Loco di Bagnacavallo APS ha come oggetto sociale sono:

- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione tra i soci attraverso attività nel settore ricreativo, sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche e ricreative specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;

- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati e/o altre associazioni di volontariato;

- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, altre Associazioni e/o privati, iniziative (convegni, iniziative di formazione e informazione, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere



enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Bagnacavallo e la qualità della vita dei residenti;

- stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

- stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento socio- economico e turistico del paese;

- proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di Bagnacavallo attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

- fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione anche con Enti Pubblici, Associazioni e privati.

4. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 4 – SOCI

1. I Soci della Pro Loco sono tutti ordinari.

2. Sono Soci coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

3. Possono essere iscritti come soci tutte le persone fisiche maggiorenni che per motivazioni sono interessati alla località di Bagnacavallo.

4. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i Soci devono versare la quota associativa annuale. Eventuali casi particolari verranno trattati con specifiche deliberazioni.

2. Tutti i Soci hanno diritto:

- a) a ricevere la tessera della Pro Loco;

- b) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

- c) a frequentare i locali e tutte le attività promosse dalla Pro Loco;

- d) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

- e) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

- f) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;

- g) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

3. I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Pro Loco e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- b) versare nei termini stabiliti, dal consiglio direttivo, la quota associativa annuale della Pro Loco;
- c) non operare in concorrenza e/o in contrasto con l'attività della Pro Loco di Bagnacavallo APS;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
3. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
4. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
5. La qualità di socio si perde:
 - 1) per decesso;
 - 2) per recesso;
 - 3) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 (un) anno;
 - 4) per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
7. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
8. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
9. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
10. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi della Pro Loco:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei Conti (organo facoltativo);
 - e) gli Organi di Controllo se previsti dalla legge e, nel caso in cui sia istituito, sostituisce il Collegio dei revisori dei Conti;
 - f) il Revisore dei Conti se previsto dalla legge.
2. L'Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le

condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 13 del presente statuto.

3. Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto.

2. E' consentita una delega per socio, da rilasciarsi in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti.

3. All'Assemblea prendono parte tutti e hanno diritto di voto i Soci che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o con posta elettronica o sistema di messaggistica istantanea e con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 (venti quattro) ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

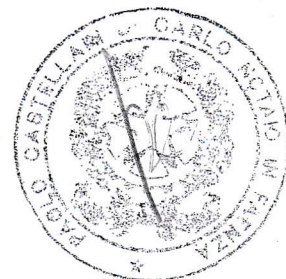
8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul rendiconto o bilancio consuntivo dell'anno precedente, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

9. L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto o bilancio deve essere convocata entro il mese di aprile.

10) L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo con votazione segreta o per acclamazione.

11. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

12. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto



favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

13. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

14. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

15. L'eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici). Il numero verrà fissato prima del rinnovo delle cariche, in Assemblea.

2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, li elegge tra i Soci con votazione segreta o per acclamazione.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.

5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga dovrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

11. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 - PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco di Bagnacavallo APS è eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno, nella sua prima riunione, con votazione a scrutinio segreto.

2. I Vice Presidenti, nel numero massimo di due, di cui uno Vicario, sono eletti dal Consiglio Direttivo, al suo interno, a scrutinio segreto.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato per un massimo di tre mandati.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente Vicario.

5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente. Decade esclusivamente dalla carica di presidente anche nel caso in cui venga sfiduciato dal Consiglio.

6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco di Bagnacavallo APS, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne presiede l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

7. È assistito dal Vice Presidente e dal Segretario.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo, al suo interno, con votazione segreta.

2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

3. Il Segretario cura, insieme al Presidente e al Tesoriere, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco di Bagnacavallo APS e le relative registrazioni, collaborando con i responsabili dell'attività/eventi.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (organo facoltativo)

1. Qualora l'Assemblea deliberi di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, la stessa eleggerà (potendo scegliere anche persone non associate), a votazione segreta, tre membri effettivi e due supplenti, e designerà altresì il presidente del Collegio. Al Collegio dei Revisori dei Conti sono deputed tutte le funzioni previste dal Codice Civile.

2. I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

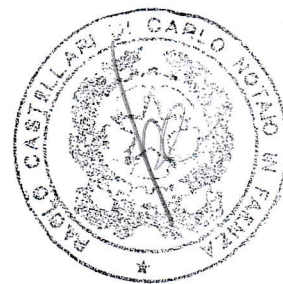
3. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno della Pro Loco è previsto se siano superati per due esercizi consecutivi 2 (due) dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00 (cento dieci mila /00);

2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00 (duecento venti mila /00);



- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 (cinque) unità.
2. Nel caso venga istituito, l'Organo di controllo sostituisce il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito).
3. L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.
4. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.
5. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
- 5 bis. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.

ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione palese.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
3. Il Presidente Onorario può essere eletto anche tra i consiglieri e in tal caso ha diritto di voto. Nel momento in cui non sia consigliere eletto, può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

ART. 15 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- quote e contributi dei Soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di cui all'art.3 punto 4 del presente statuto;
- erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.

2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco saranno destinati al fondo di riserva per essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

4. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 16 – PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci e non, per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statutari della Pro Loco, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Pro Loco stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo alla Pro Loco, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.

4. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto o bilancio consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente.

2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri come previsti dalle norme vigenti in materia.

3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede

della Pro Loco.

ART. 18 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe alla Pro Loco.

3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

ART. 19 - NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.

2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore.

FIRMATO: IVO GUERRA
PAOLO CASTELLARI – NOTAIO

La presente copia che consta
di 15 (quindici) facciate è
conforme all'originale.
Si rilascia in carta semplice
per uso conforme a legge

04 SET 2019

A circular notary seal for Paolo Castellari, Notary Public in Ferrara, is stamped over a handwritten signature. To the right of the seal is another handwritten signature.